

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Castaldi.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2070\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, riferisce sul decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, come modificato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni volte a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, a disciplinare la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza, a regolare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali, nonché a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nel settore della ristorazione.

Ricorda che nel provvedimento sono confluite, durante l'esame in prima lettura, le misure previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 per il periodo delle festività natalizie e le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 1 del 2021, decreti che vengono conseguentemente abrogati, con salvezza degli effetti già prodotti, dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Preliminarmente, va notato che le misure previste dal decreto-legge in esame, composto da nove articoli e un allegato, hanno già in parte esplicitato i loro effetti.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone sulle misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, recependo le disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2020. In particolare, prevede il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di ogni spostamento tra diverse Regioni o Province autonome e, nelle giornate del 25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento tra Comuni, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con applicazione, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, delle misure per le cosiddette "zone rosse", mentre nei restanti giorni quelle per le cosiddette "zone arancioni". In parallelo, si prevedono alcune deroghe agli spostamenti.

Si è stabilito inoltre che, con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i DPCM di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 potessero prevedere specifiche misure restrittive, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e scenario.

Infine, è stato modificato, in via generale, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, al fine di estendere da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus ivi disciplinate.

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, riproduce l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2021, dettando disposizioni per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021.

L'articolo 1-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2021. Viene stabilmente modificata (con un regime transitorio fino al 15 gennaio 2021) la disciplina sulle possibili fattispecie di passaggio di una Regione dalla classificazione come "zona gialla" - in cui trovano applicazione le misure restrittive valide sull'intero territorio nazionale - a una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni. In particolare, è novellato l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 con l'introduzione del comma 16-*quater*, che stabilisce l'applicazione di misure aggiuntive e progressive nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti quando:

- si manifesti uno scenario almeno di tipo 2 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1 e 1,25), con un livello di rischio almeno moderato;

- si manifesti uno scenario almeno di tipo 3 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1,25 e 1,5), anche in questo caso con un livello di rischio almeno moderato.

L'articolo 1-*quater*, introdotto durante l'esame in prima lettura, recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2021 e disciplina la graduale ripresa dell'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, nel periodo dal 7 al 16 gennaio 2021.

L'articolo 1-*quinquies*, inserito dalla Camera, riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 1 del 2021, relativo all'individuazione della persona competente a esprimere o negare il consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali. Si prevede che il consenso sia espresso a mezzo del tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero della volontà che l'interessato avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, si dispone che assuma la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine dell'espressione del consenso, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui la persona incapace è ricoverata o, in subordine, il direttore sanitario della ASL territorialmente competente o un suo delegato. Il soggetto così individuato, sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, ove accerti che il trattamento vaccinale assicura la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso informato alla somministrazione e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. Il consenso è immediatamente e definitivamente efficace. Sono infine disciplinati i casi in cui è possibile il ricorso al giudice tutelare e le relative modalità. Il nuovo articolo 1-*sexies* reca una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione degli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies*.

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto - nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021 - a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano la partita IVA attiva e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 e connessi specificamente al settore della ristorazione. Tale contributo spetta esclusivamente ai soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro.

L'articolo 2-*bis*, inserito dalla Camera, reca una modifica all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede un credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento. La modifica proposta precisa che il credito in questione spetta a condizione che i soggetti interessati (imprese turistico-ricettive, agenzie e *tour operator*) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e non più dell'anno precedente, come attualmente previsto dalla norma.

L'articolo 3, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, chiede che quanto meno si svolga la discussione generale sul provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver anticipato la fissazione del termine emendamenti per economia procedurale e non certo per omettere la fase di discussione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula considerazioni molto critiche sull'articolo 1-*quinquies*, che riguarda il consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali.

In primo luogo, la norma sarebbe ultronea, in quanto la fattispecie è già disciplinata dalla legge n. 219 del 2017, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

In secondo luogo, si introduce una procedura piuttosto complessa che vede coinvolti, per l'espressione del consenso, da un lato, il tutore, curatore o amministratore di sostegno ovvero il fiduciario e, in caso di loro assenza o irreperibilità, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui la persona incapace è ricoverata o, in subordine, il direttore sanitario della ASL territorialmente competente o un suo delegato; dall'altro, devono essere sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado della persona incapace. Tuttavia, in caso di rifiuto delle persone titolate a esprimere il consenso, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato possono presentare ricorso al giudice tutelare per richiedere di essere autorizzati a effettuare comunque la vaccinazione.

In conclusione, con una tecnica normativa - a suo avviso - di difficile lettura, si modifica surrettiziamente e in modo incisivo la legge n. 219 del 2017, introducendo una procedura che sostanzialmente è volta a superare l'eventuale dissenso alla vaccinazione di soggetti incapaci e a stabilire la quasi obbligatorietà del trattamento vaccinale. Ritiene che la sinistra, data la sua storica propensione alla tutela dei diritti dei più deboli, avrebbe dovuto vigilare per evitare l'inserimento in prima lettura di questa norma proposta dal Governo.

Preannuncia la presentazione di un emendamento su tale aspetto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Grassi e invita a valutare la possibilità di apportare alcune limitate correzioni al provvedimento. A tale proposito, segnala ulteriori criticità.

In primo luogo rileva che, secondo il Servizio del Bilancio del Senato, la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 1-*sexies*, "non appare conformarsi a quanto invece espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità".

Inoltre, ritiene si dovrebbe precisare che sono comunque destinati agli enti locali i proventi delle sanzioni da essi irrogate. Tale norma, infatti, era stata introdotta solo con il decreto-legge n. 33 del 2020, mentre il comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, fa riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, che attribuiva tali proventi allo Stato.

Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti su questi aspetti. Per evitare la terza lettura, si dichiara disponibile ad accettare che si intervenga in sede di correzione formale del testo.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Grassi, osserva che la norma, per quanto scritta in modo confuso, ha già trovato applicazione. Infatti, proprio sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge n. 1 del 2021, riprodotta dall'articolo 1-*quinquies*, il giudice tutelare del

tribunale di Sondrio ha autorizzato la somministrazione del vaccino contro il Covid a un ospite di una casa di riposo, accogliendo il ricorso del direttore sanitario della struttura, a cui un familiare aveva opposto diniego, perché non voleva che il proprio anziano congiunto, non in grado di esprimere autonomamente la propria volontà, venisse vaccinato.

Ritiene inoltre offensiva e inappropriata la considerazione critica circa la presunta coercizione, da parte del Governo e della maggioranza, della volontà di soggetti incapaci: ricorda, a tale proposito, che il vaccino è somministrato gratuitamente anche al fine di tutelare la salute di categorie delle persone più fragili.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce che l'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017 già prevede che le disposizioni anticipate di trattamento, in determinati casi, possano essere disattese dal medico: in tal caso, come prescritto dal successivo comma 5, la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale della persona interessata.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) obietta che la legge n. 219 del 2017 si riferisce ai trattamenti sanitari in generale, mentre il provvedimento in titolo disciplina la somministrazione del vaccino. La fattispecie è differente, in quanto con il vaccino si tutela non solo la salute del paziente che lo riceve, ma anche quella dell'intera comunità.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia che tale previsione dovrebbe riguardare allora tutte le persone ricoverate in strutture sanitarie, altrimenti si verificherebbe una inaccettabile disparità di trattamento.

Il senatore [RUOTOLO](#) (Misto) condivide le considerazioni della senatrice Valente. Sottolinea, inoltre, la gravità delle conseguenze della diffusione del Covid-19 nelle RSA.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 27 GENNAIO 2021
216ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GARRUTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Castaldi.*

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti 55 emendamenti, pubblicati in allegato. Circa la valutazione delle improponibilità, precisa che è stato seguito il criterio di ritenere ammissibili tutti gli emendamenti che contengono disposizioni correlate alle misure volte a fronteggiare i rischi sanitari, nonché quelle che istituiscono contributi simili a quello di cui all'articolo 2 per altre categorie di attività.

Dichiara pertanto improponibili gli emendamenti 1.4, 1-ter.3 e gli identici 2.0.6 e 2.07, nonché gli emendamenti 2.0.9, 2.0.10, 2-bis.0.8, 2-bis.0.9, 2-bis.0.11 e 2-bis.0.12.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*), rilevata l'assenza del presidente Parrini, relatore sul provvedimento in esame, chiede se vi sia stata una comunicazione formale della sua sostituzione, antecedente all'orario d'inizio della seduta.

Il **PRESIDENTE** precisa che svolgerà la funzione di relatore in sostituzione del presidente Parrini, che non ha potuto essere presente. La comunicazione è visibile sul sito internet del Senato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) si preannuncia a favore dell'articolo 2 del provvedimento, perché volto ad assicurare - anche se in modo insoddisfacente, secondo la sua parte politica - quanto meno un parziale ristoro alle attività produttive più colpite dalle drammatiche conseguenze economiche causate dall'emergenza sanitaria.

Tuttavia, sarebbe stato opportuno apportare alcune modifiche, come quelle segnalate con gli emendamenti a sua prima firma.

Si sofferma, innanzitutto, sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, che estendono i ristori alle attività economiche finora escluse dall'erogazione di contributi, individuando la compensazione finanziaria, tra l'altro, nella riduzione delle risorse stanziare per il programma *cashback*. A tale riguardo, segnala che questo strumento, nell'incentivare le forme di pagamento elettronico, finisce per ridurre in modo significativo la circolazione della moneta. Come rilevato anche dalla Banca centrale europea, questa misura sarebbe giustificata per contrastare l'evasione fiscale, ma i provvedimenti adottati dal Governo non esplicano tale finalità.

Illustra quindi gli emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, con cui si propone, rispettivamente, di coinvolgere il personale infermieristico nel piano vaccinazioni anti Covid-19 e di corrispondere a tal fine una tariffa oraria di 50 euro.

Segnala, quindi, gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, che prevedono il ricorso al credito d'imposta per gli operatori dell'industria tessile e della moda, del settore calzaturiero e della pelletteria per far fronte alle giacenze di magazzino e per gli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico come forma di compensazione per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili. A tale proposito, evidenzia che in altri Paesi, come la Germania, i ristori arrivano al 70 per cento della perdita di fatturato dell'anno precedente, mentre quelli assicurati dal Governo italiano sono limitati al 6-7 per cento e non riguardano tutte le attività commerciali e produttive.

Infine, con l'emendamento 1-*ter*.3 si propone di rinviare a marzo le consultazioni elettorali già indette per il prossimo mese di febbraio.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1-*quinq*ues.1, a sua prima firma, interamente sostitutivo dell'articolo 1-*quinq*ues, soprattutto per la parte relativa al caso in cui si debba ricorrere al giudice tutelare qualora vi sia una divergenza di opinioni circa l'appropriatezza del trattamento vaccinale tra il medico responsabile della persona ricoverata in una struttura sanitaria e i soggetti che abbiano nei confronti di questa obblighi di tutela o cura. A suo avviso, la nuova stesura del testo sarebbe più comprensibile e non lascerebbe spazi all'introduzione surrettizia di una sorta di obbligo vaccinale per i soggetti incapaci.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) segnala, tra le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo, l'emendamento 1.2, con il quale si precisa che sono destinati agli enti locali i proventi derivanti dalle sanzioni da questi irrogate per le violazioni delle norme di contrasto alla diffusione della pandemia. Anticipa che potrebbe trasformarlo in ordine del giorno, nel caso che il Governo fosse disponibile ad accoglierlo.

Il **PRESIDENTE**, in qualità relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario CASTALDI esprime parere conforme a quello del relatore. Quanto all'emendamento 1.2, assicura la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno eventualmente formulato nel senso anticipato in via informale dal senatore Augussori, nell'interlocuzione intercorsa ieri.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia pervenuto il parere della Commissione bilancio. In caso contrario ritiene non si possa procedere con le votazioni.

Il **PRESIDENTE** precisa che la Commissione bilancio si è pronunciata sul testo del decreto-legge e sui relativi emendamenti, tuttavia il parere non è ancora formalmente pervenuto. Considerato, pertanto, l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, registra l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2070

Art. 1

1.1

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: « , anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario,».

1.2

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74.»

1.3

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le predette sanzioni non trovano applicazione in occasione di manifestazioni pacifiche di dissenso. Le eventuali sanzioni già comminate sono nulle.».

1.4

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma non trovano applicazione in occasione della manifestazione "Io apro 1501" svoltasi il 15 gennaio 2021. Le eventuali già comminate sono nulle di diritto.».

1.0.1

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Apertura dei luoghi di cultura)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle aree del territorio nazionale che non sono ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.».

Art. 1-bis

1-bis.1

[Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale infermieristico dipendente delle strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato allo svolgimento delle attività di tracciamento del Sars-Cov-2 nonché di supporto alla corretta somministrazione dei vaccini COVID, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente.».

1-bis.2

[Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del piano vaccinazioni COVID-19, al personale infermieristico e agli assistenti sanitari dipendenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale che aderiscono al medesimo Piano, di cui all'articolo 1, commi 457-467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché per l'effettuazione della generalità delle prestazioni

connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuta la tariffa oraria di 50 euro prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A copertura dei relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020.».

Art. 1-ter

1-ter.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)
Sopprimere l'articolo.

1-ter.2

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, capoverso 16-quater, dopo le parole: «Il Ministro della salute con propria ordinanza» inserire le seguenti: «, previo parere delle Regioni interessate, ».

1-ter.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. All'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le consultazioni elettorali di cui al primo periodo indette per il mese di febbraio 2021 sono rinviate e si svolgono nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021."».*

Art. 1-quater

1-quater.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino a cessate esigenze, le competenti autorità provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test salivari agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale e adottano, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza all'ingresso («termoscanner») e sistemi di ventilazione meccanica controllata. Il Ministro dell'istruzione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana con proprio decreto linee-guida inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma per i sistemi di rilevazione della temperatura e per i sistemi di ventilazione meccanica si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con le risorse del programma Next Generation EU.»

1-quater.2

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. 2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali anche in forma sperimentale.».

1-quater.3

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID-19, si autorizza la spesa e si introduce l'obbligo presso ciascuno plesso di ogni istituzione scolastica di un dispositivo «Termoscanner» posto all'ingresso degli stessi per la rilevazione automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.».

1-quater.4

[Zaffini](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla

situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza.».

1-quater.5

[Caligiuri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione nei luoghi particolarmente affollati, è fatto obbligo, nei mezzi di trasporto pubblico, di indossare mascherine FFP2.».

Art. 1-quinquies

1-quinquies.1

[Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali)

1. Alle persone ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, si applicano gli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n.219 ai fini della manifestazione del consenso per il trattamento sanitario per le vaccinazioni anti-Covid del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto e in quest'ordine, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al fine di valutare l'opportunità del trattamento, e, in caso di valutazione positiva, presta il consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. Il direttore sanitario della RSA, o qualunque altro soggetto responsabile comunica senza indugio al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa il nominativo della persona individuata quale amministratore di sostegno.».

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della formazione del consenso, decide sentiti, quando già noti e se reperibili e disponibili entro quarantotto ore, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, anche al fine di accertare la volontà che la persona ricoverata avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere laddove assenti le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Il consenso o la negazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è espresso in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e l'autore ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 neghi il consenso e il medico responsabile della salute della persona ricoverata presso la struttura ritenga invece che il trattamento sanitario sia appropriato e necessario, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.».

1-quinquies.2

[Zaffini, Ciriani](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «direttore sanitario o, in difetto,» con le seguenti:« medico di medicina generale o, in difetto, il direttore sanitario o».

Art. 1-sexies

1-sexies.0.1

[Zaffini, Ciriani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-septies.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo: a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 21,30; b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 21,30; c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.».

1-sexies.0.2

Zaffini, Ciriani

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-septies.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 21,30.».

Art. 2

2.1

Zaffini, Ciriani

Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro» con le seguenti: «7 miliardi di euro» e le parole: «190 milioni di euro» con le seguenti: «4 miliardi di euro».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1, per una quota pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.2

Zaffini, Ciriani

Al comma 1, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto » con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, nonché a coloro che hanno registrato una riduzione del fatturato pari o superiore al 30 per cento nel periodo dalla dichiarazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

2.3

Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro».

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto» con le seguenti: «appartenenti alla filiera della ristorazione»;

sopprimere l'allegato n. 1;

al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

2.4

Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro.».

Conseguentemente:

al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Per i soggetti con ricavi non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare del contributo si calcola amplificando una percentuale del 70 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.»;

al comma 7, sostituire le parole: «455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13- duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per l'importo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per il restante importo di 345 milioni di euro per l'anno 2020 e di 210 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi, un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

2.5

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «490 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«931110 - Gestione di stadi;

931120 - Gestione di piscine;

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti;

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca;

931200 - Attività di club sportivi;

931300 - Gestione di palestre;

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

931999 - Altre attività sportive nca»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «legge 17 luglio 2020, n. 77» *inserire le seguenti:* «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

2.6

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «190 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «490 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«493901 - Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;

552030 - Rifugi di montagna;

855100 - Corsi sportivi e ricreativi;

931992 - Attività delle guide alpine»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «legge 17 luglio 2020, n. 77» *inserire le seguenti:* «o dei ristori di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»;

d) *al comma 3, aggiungere, in fine le parole:* «o, in assenza di questo, al ristoro di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ridotto della metà»;

e) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

2.7

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» *con le seguenti:* «302 milioni».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:*

«551000 - Alberghi;

552010 - Villaggi turistici;
552020 - Ostelli della gioventù;
552030 - Rifugi di montagna;
552040 - Colonie marine e montane;
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
960420 - Stabilimenti termali;»

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 302 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, quanto a 112 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

c) *alla rubrica dopo le parole: «dei servizi» inserire le seguenti:* «ricettivi, termali e ».

2.8

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «290 milioni».

Conseguentemente:

a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

«47.71.12 Commercio al dettaglio di Confezioni per Bambini; Confezioni per bambini e neonati;

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di altro abbigliamento esterno»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

2.9

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «290 milioni».

Conseguentemente:

a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

«58.13.00 Edizione di quotidiani;

58.14.00 Edizione di riviste di periodici»;

b) *al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 290 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

2.10

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

Conseguentemente:

a) al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole:

«74.20.20 Attività degli studi fotografici per lo sviluppo e stampa conto terzi»;

b) al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e a 240 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e 190 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

2.11

Zaffini, Ciriani

Al comma 1, allegato 1, aggiungere le seguenti parole: «551000 - Alberghi; 552010 - Villaggi turistici; 552020 - Ostelli della gioventù; 552030 - Rifugi di montagna; 552040 - Colonie marine e montane; 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence*; 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; 960420 - Stabilimenti termali.»;

Conseguentemente:

a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, quanto a 112 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «dei servizi » aggiungere le seguenti: «ricettivi, termali e».

2.12

Zaffini, Ciriani

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime ragioni di cui al comma 1, è altresì riconosciuto ai micro-birrifici, vale a dire alte imprese del settore di produzione della birra che producono meno di 200.000 ettolitri l'anno, un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente, nel limite massimo di produzione suindicato, quella di cui al codice ATECO 11.05.00, il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° 2.9 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

2.13

Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Testor

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività con sede in uno dei comuni definiti montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'ammontare del contributo è pari al doppio del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

2.0.1

Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulla rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (Ifac)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 sono sostituite le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.2

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2.1

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, le parole: "45 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: " 345 milioni di euro";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito d'imposta non

concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) al comma 6 le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.3

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le attività danneggiate dalle misure restrittive nei mesi di novembre e dicembre 2020)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta secondo le modalità ivi individuate, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per i mesi di novembre e dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività che già usufruiscono di analogo credito d'imposta.

2. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento" sono aggiunte le seguenti: "e nel successivo".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue. »

2.0.4

Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Misure per il sostegno di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e ristoranti all'interno di cinema, teatri e comprensori sciistici.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.5

Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Contributo a fondo perduto per le attività danneggiate dalle restrizioni sanitarie nel mese di dicembre 2020)

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico per il mese di dicembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il quaranta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. La misura non si applica alle attività di cui all'articolo 2, nonché a quelle che hanno ricevuto ristori ai sensi dei decreti legge n. 137, 149, 154 e 157 del 2020.

2. L'ammontare del contributo è calcolato secondo le modalità previste dai commi 5 e 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il programma di cui al comma 288 e successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è contestualmente sospeso per l'anno 2021, salvo i rimborsi spettanti, da eseguire nel limite delle risorse residue.»

2.0.6

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

« Art. 2.1.

(Proroga entrata in vigore della "Lotteria degli scontrini")

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2021» e al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui»».

2.0.7

[Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Proroga entrata in vigore della "Lotteria degli scontrini")

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9 le parole: «"1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2021"; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° giugno 2021» e al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui»" ».

2.0.8

[Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2.1

(Misure per garantire la continuità degli esami pratici di guida durante l'emergenza sanitaria)

1. Su tutto il territorio nazionale è sempre consentita l'effettuazione dell'esame di idoneità pratica alla guida, di cui all'articolo 121 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché sul veicolo impiegato per l'effettuazione dell'esame sia installata una paratia divisoria fra l'abitacolo e i sedili posteriori del veicolo. Resta fermo,

per tutti i soggetti presenti sul veicolo durante l'esame, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.».

2.0.9

[Vitali, Pagano, Fazzino, Schifani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2.1.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 180 mesi".»

2.0.10

[Vitali, Pagano, Fazzino, Schifani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

(Interventi urgenti a favore della regione Calabria colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Calabria, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

Art. 2-bis

2-bis.0.1

[Zaffini, Ciriani, La Pietra](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto per gli impianti di risalita)

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli impianti di risalita, sia pubblici che privati, chiusi a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite al codice ATECO 49.39.01. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 70 per cento alla media del fatturato nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.2

Zaffini, Ciriani, La Pietra

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto per i maestri di sci)

1. Al fine di sostenere la perdita di fatturato e scongiurare il fallimento e l'indigenza economica degli istruttori di sci a seguito delle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di istruttore di sci come riferito al codice ATECO 85.51.00. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. L'ammontare del contributo è equivalente al 20 per cento del fatturato realizzato nel mese di dicembre 2019. In ogni caso l'importo minimo del contributo è di euro 2.000,00.

3. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 10.000,00.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 14.».

2-bis.0.3

Zaffini, Ciriani

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo e alle palestre)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche, alle società dell'impiantistica sportiva e alle palestre .

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.4

Zaffini, Ciriani

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto per le attività economiche di montagna)

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolgono attività economiche e

commerciali nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma, aventi sede legale o operativa nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni definiti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952.

3. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato nell'anno 2020 almeno pari al 50 per cento del fatturato dell'anno 2019, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

4. Per le attività nate prima del 1° gennaio 2020, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano esercitato regolarmente la propria attività economica anche nel mese di novembre 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 40 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2020 a gennaio 2021 con l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020.

6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 2.500,00.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti, e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.5

Zaffini, Ciriani

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalle misure restrittive nel periodo delle festività natalizie)

1. Al fine di sostenere gli operatori di tutti i settori economici, situati nelle aree montane, interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre, n. 176. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863

final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.6

Zaffini, Ciriani

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Contributo una tantum da destinare alle attività di commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo *una tantum* nel limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva, possano produrre una autocertificazione che attesti, per il mese di dicembre 2020, un calo di fatturato pari o superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 47.81, 47.82 e 47.89 riportati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

3. L'ammontare del contributo è pari a 1.000 euro.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede rivalere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

2-bis.0.7

Zaffini, Ciriani

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter

(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2-bis.0.8

Zaffini, Ciriani

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico sulle imposte sui redditi)

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

2-bis.0.9

[Zaffini, Ciriani](#)

Dopo l'articolo , inserire :

2-ter «

(Modificazioni alla legge 5 giugno 2020, n. 40 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il punto 2), è inserito il seguente: «"3) gli investimenti sostenuti nell'anno di riferimento e documentabili.".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) la durata della garanzia di cui al comma 1 è estesa ad anni 10 per le imprese che abbiano sede legale od operativa, nei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017" ».

2-bis.0.10

[Zaffini, Ciriani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Disposizioni a favore dell'assistenza domiciliare).

È in ogni caso garantita l'assistenza domiciliare e/o a distanza per malati cronici, immunodepressi, anziani e persone con disabilità, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie, garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti individuando in via prioritaria come destinatari degli interventi le persone che versano in condizioni precarie di salute e le famiglie a maggior rischio di fragilità sociale».

2-bis.0.11

[Zaffini, Ciriani](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-ter

(Disposizioni a favore del caregiver)

1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2-bis.0.12

[Fazzolari, Ciriani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter

(Abolizione cashback e destinazione fondi ad attività produttive)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni per il 2021, sono destinate, in forma di contributo a fondo perduto, alle attività produttive che, per effetto dei provvedimenti normativi restrittivi emanati in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano registrato perdite o mancati guadagni.».

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno delle attività produttive ed economiche interessate dall'emergenza economica.

4. Con successivi provvedimenti normativi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per l'accesso al fondo istituito ai sensi del comma 3 e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto.»

Conseguentemente:

l'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

l'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è abrogato.

2-bis.0.13

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»